



# COMUNE DI BOVEZZO

Provincia di Brescia

## REGOLAMENTO COMUNALE PER SALE PUBBLICHE DA GIOCO

Approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 20/06/2012

F.TO

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Dott. Fabrizio Botturi*



## INDICE

<b>ARTICOLO</b>	<b>Pag.</b>
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Obiettivi	3
Art. 3 – Definizioni	3
Art. 4 – Licenze d’esercizio	3
Art. 5 – Localizzazione e limitazioni	4
Art. 6 – Revoca e sospensione delle licenze	4
Art. 7 – Prescrizioni d’esercizio	4
Art. 8 – Caratteristiche delle sale giochi	5
Art. 9 – Installazione degli apparecchi	6
Art. 10 – Istanza per il rilascio della licenza	6
Art. 11 – Variazioni nella dotazione di apparecchi da trattenimento	7
Art. 12 - Orari	7
Art. 13 – Sanzioni	7
Art. 14 – Norme finali	7
Art. 15 – Entrata in vigore	8

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti ed il procedimento per il rilascio di licenze per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché le modalità per la loro gestione.

## **ART. 2 – OBIETTIVI**

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da trattenimento è sottoposta alla disciplina del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con R.D. 6.05.1940, n. 635, nonché alla normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, di cui al Decreto del Ministero Economia e Finanze 27.07.2011.
2. Il Comune di Bovezzo, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di regolamentare l'apertura ed il funzionamento delle sale giochi, in particolare si intende garantire limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, assicurare un corretto rapporto con l'utenza, tutelare i minori e le fasce più a rischio, incentivare un accesso responsabile alle sale giochi evitando fenomeni di dipendenza.

## **ART. 3 – DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definita sala giochi, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);
2. tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento.

## **ART. 4 - LICENZE D'ESERCIZIO**

Nel territorio di Bovezzo, l'apertura di sale gioco è subordinata al rilascio, da parte del Comune, di una licenza ai sensi dell'art. 86 del citato T.U.L.P.S., e dell'art. 194 del relativo Regolamento di Esecuzione.

Il Responsabile del SUAP rilascia la licenza per l'apertura di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia, compresa la destinazione d'uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico ed a quella in materia igienico-sanitaria;

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in giorni 60 dalla data di presentazione della domanda.

Le licenze rilasciate ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 635/1940 o formatesi a seguito di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'art. 19 della L. 7.08.1990, n. 241, in quanto autorizzazioni di polizia, hanno carattere permanente, ai sensi dell'art. 11 del R.D. n. 635/40. Esse si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati e non possono in alcun modo essere trasmesse, né trasferite.

## **ART. 5. – LOCALIZZAZIONE E LIMITAZIONI**

1. Per motivi di viabilità, di traffico e di sicurezza pubblica, non possono essere rilasciate autorizzazioni per sale pubbliche da gioco all'interno del Centro Storico così come delimitato dallo strumento urbanistico generale vigente.

2. Non è ammessa l'apertura di sale gioco ad una distanza inferiore a m. 500 - misurata sulla base del percorso pedonale più breve - da scuole di ogni ordine e grado, da impianti sportivi, da luoghi di culto e centri parrocchiali, anche di Comuni limitrofi nonché da altre sale gioco.

## **ART. 6 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE**

1. Le licenze di cui al presente Regolamento vengono immediatamente revocate se:
  - a) il titolare (ossia l'imprenditore individuale o i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali previsti dalle norme vigenti in materia
  - b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore a giorni 30 senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo casi di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 T.U.L.P.S.)
  - c) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
2. Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S., possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso da parte della persona autorizzata.

## **ART. 7 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO**

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da trattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.  
I congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. inoltre:
  - a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido
  - b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto
2. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. **deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni. Tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.**

3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile la licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 11 o la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'art. 19 della Legge 7.08.1990 n. 241 (art. 180 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.)
4. Su ciascun apparecchio da trattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi
5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco
6. I locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiama il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini simili ingannevoli (es. casino)
7. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

## **ART. 8 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI**

1. La licenza per sala pubblica da gioco può essere rilasciata a condizione che:
  - a) i locali rispettino le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla L. 9.01.1989, n. 13 ed al Decreto del Ministro dei LL.PP. 14.06.1989, n. 236
  - b) siano osservate le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal Decreto del Ministro dell'Interno 10.03.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 e sue modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22.01.2008, n. 37, relativo al riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
  - c) siano rispettate le normative vigenti in materia igienico-sanitaria per i locali aperti al pubblico e quelle specifiche del Regolamento Locale di Igiene
  - d) il locale sia dotato di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità
  - e) i locali, su accertamento della Polizia Locale, siano sorvegliabili ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.
  - f) la sala giochi non sia comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività



- g) sia rispettata la normativa in materia di impatto acustico
- h) la superficie minima della sala giochi sia pari ad almeno mq. 200. Al fine del computo della superficie utile vanno esclusi magazzini, depositi, uffici, servizi e le pertinenze in genere. Inoltre lo spazio utilizzato per tutti gli apparecchi da gioco non può superare il 50% della superficie medesima. La sala giochi deve avere la disponibilità di parcheggi prevista per le attività commerciali. Per esercizi con superficie superiore ai 250 mq. la dotazione dei parcheggi deve essere pari al 100% della superficie del locale adibito a sala giochi.

## **ART. 9 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI**

1. Non è consentita, in nessun caso, l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
2. I congegni da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono inoltre essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, nelle quali sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di anni 18.

## **ART. 10 - ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA**

1. L'istanza per il rilascio della licenza di apertura di una sala giochi deve essere redatta in carta legale utilizzando la modulistica disponibile presso lo "Sportello Unico Attività Produttive" del Comune oppure scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Bovezzo <http://www.comunedibovezzo.com/> – SUAP Telematico Gestione Associata Comunità Montana Valle Trompia.
2. La domanda deve contenere:
  - a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società), e dati della ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale
  - b) l'ubicazione dell'esercizio
  - c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da trattenimento da installare
  - d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà - ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali
3. Alla domanda devono essere allegati:
  - a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali
  - b) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
  - c) n. 2 planimetrie dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche
  - d) documentazione previsionale di Impatto Acustico, per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge

- e) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 9 lett. b) del presente Regolamento
  - f) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia
4. Una volta ottenuto il parere favorevole al rilascio della licenza, ma prima del suo ritiro, dovranno essere presentati:
- a) copie dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S.
  - b) copia della quietanza di assolvimento dell'imposta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per i congegni meccanici. Qualora non fosse stata ancora rilasciata, si dovrà presentare copia del modello A allegato al Decreto 07/08/2003 e copia del modello F24 dell'avvenuto pagamento.
  - c) l'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7, comma 7.
5. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

## **ART. 11 - VARIAZIONI NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO**

1. Qualsiasi variazione, anche temporanea, della quantità o sostituzione degli apparecchi da trattenimento indicati nella domanda, dovrà essere precedentemente comunicata.

## **ART. 12 - ORARI**

1. L'orario delle sale giochi verrà disciplinato con apposita ordinanza del Sindaco;

## **ART. 13 – SANZIONI**

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da € 200 ad € 2.000, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981, n. 689. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

## **ART. 14 NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o regolamento vigenti, anche successive, nella materia.

## **Art. 15 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche entreranno in vigore dopo la pubblicazione di quindici giorni all'albo pretorio, successiva alla esecutività della deliberazione con la quale sono stati approvati.
2. Copia del presente regolamento verrà pubblicata sul sito del Comune di Bovezzo.



- **REGOLAMENTO** approvato con deliberazione di **Consiglio Comunale n. 25 del 20/06/2012**
- **PUBBLICATO** all'Albo Pretorio del Comune dal **05/07/2012** per quindici giorni consecutivi.
- **RIPUBBLICATO** all'Albo Pretorio del Comune dal **31/07/2012** per quindici giorni consecutivi.

Bovezzo, 31/07/2012

---

**ENTRATO IN VIGORE** ..... 16 AGO 2012

---

